




Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
Tribunali A**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00518/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Emilia Romagna**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale
313 del 2015, proposto da:

Matthew Iyoha, rappresentato e difeso
dall'avv. Nicola Laghi, con domicilio
eletto presso Giovanni Battista Emaldi
in Bologna, Via Barberia 13;

contro

Questura di Ravenna e Ministero
dell'Interno, in persona dei rispettivo
titolario in carica, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura distr.le dello

Stato, anche domiciliataria in Bologna,
Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto del
rinnovo del permesso di soggiorno
emesso dalla Questura di Ravenna in
data 03.02.15 e notificato il 14.02.15;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Questura di Ravenna e di Ministero
dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del
giorno 21 maggio 2015 il dott. Alberto
Pasi e uditi per le parti i difensori
Nicola Laghi, Mario Zito;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art.
60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 3/2/15 la Questura di Ravenna
ha respinto l'istanza presentata il
27.8.2014 dal ricorrente, cittadino
nigeriano, intesa al rinnovo del
permesso di soggiorno scaduto il

21.8.2014, limitandosi a rilevare totale assenza di redditi nel 2013 ed insufficienza nel 2012 e 2014.

L'amministrazione ha tuttavia trascurato di considerare che il periodo dal 2/9/2013 al 21/8/2014 è coperto da un permesso di soggiorno per "attesa occupazione" rilasciato, appunto, il 2 settembre 2013.

Ne segue che il periodo precedente è stato già ritenuto idoneo, in quella sede, ai fini della concessione di un periodo di tolleranza di un anno per reperire una nuova occupazione, e quindi non può ora essere oggetto di rivalutazione in senso negativo (salvo autotutela, ipotesi che non ricorre nel caso di specie).

Il periodo 2 settembre 2013 – 21 agosto 2014 è coperto dal permesso per attesa occupazione e sarebbe quindi illogico pretendere per esso la produzione di un reddito da lavoro, dal momento che viene concesso al disoccupato proprio al fine di reperirlo (cfr. TAR Liguria II 455/14 e 1332/14, Cons. Stato III 3596/14 e TAR Emilia Romagna, sez. I, 116/15).

Infatti, ai sensi dell'art. 22. comma 11, del D.Lgs. 286/98, il requisito reddituale ritrova applicazione solo dopo che è decorso tale periodo di tolleranza, cioè, evidentemente, in sede di esame della ulteriore domanda di rinnovo alla scadenza.

Nella fattispecie l'attesa occupazione è terminata il 21 agosto, la domanda di rinnovo è stata presentata il 27 agosto e il ricorrente ha documentato di essere occupato dal 1 settembre 2014, percependo redditi mensili (cfr. buste paga di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014, in atti) più che sufficienti – ove rapportati ad anno – a raggiungere e superare l'importo dell'assegno sociale e confermati dall'estratto contributivo INPS aggiornato al 31.12.14 e depositato alla odierna udienza camerale.

Avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato (3/2/2015), la nuova attività lavorativa avrebbe dovuto essere presa in considerazione e valutata ai fini reddituali a partire dal suo inizio (1.9.2014) ai sensi dell'art. 5 del TU 286/98, che impone di valutare

anche gli elementi sopravvenuti entro la data del provvedimento, e ciò prescindendo per le ragioni anzidette dal precedente periodo di attesa occupazione.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con assorbimento delle censure non esaminate, deve essere annullato l'atto impugnato, ai fini della riedizione del potere in conformità ai criteri enunciati.

Spese compensate per la novità della questione, salvo il rimborso del contributo unificato che è a carico dell'amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.

Compensa le spese e pone a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di
consiglio del giorno 21 maggio 2015
con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere,

Estensore

Italo Caso, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)